

CONVENZIONE

OGGETTO: Regolazione dei rapporti tra Regione e Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. in attuazione della legge regionale 23 febbraio 2018 n. 8 "Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa". Art. 4: Gestione della ReCIR.

L'anno **2022**, il giorno **27** (ventisette) del mese di **settembre**, in Trieste, presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio sita in via Carducci, 6

Intervengono:

- la REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, di seguito per brevità denominata "Regione", rappresentata dal Direttore del Servizio Infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile, dott. Paolo PERUCCI, nato a Trieste, il 25/9/1974 e domiciliato per la carica presso la sede della Direzione centrale Infrastrutture e territorio della Regione, in via Carducci n.6 a Trieste, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera di Giunta Regionale n. 1303 dd.9/9/2022;
- la FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A., di seguito per brevità denominata anche "Società" o "FVGS" con sede a Trieste, in Scala dei Cappuccini n. 1, C.F. e P.IVA n. 01133800324, rappresentata dal dott. Raffaele FANTELLI, nato a Palmanova (UD) il 13/09/1972, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t., giusti i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 17.01.2019 e confermati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28.05.2021;

Premesso che:

1. il decreto legislativo del 1 aprile 2004, n. 111 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti", in particolare all'articolo 1, trasferisce alla Regione, in base all'articolo 4, primo comma, punto 9 e all'articolo 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di pianificazione, programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione, di nuova costruzione o di miglioramento, nonché di vigilanza delle reti stradali regionale e nazionale ricadenti sul territorio regionale, come individuate, rispettivamente negli elenchi allegati sub A) e B), fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera f), che richiede l'intesa tra Stato e Regione sulla pianificazione e programmazione della rete stradale nazionale di cui all'elenco sub B);

2. l'articolo 4, comma 87 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, "Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009", autorizza l'Amministrazione regionale a costituire, anche con soggetti pubblici operanti nel settore della viabilità, una società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità, ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 01.04.2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), nonché a sostenere le spese per la sua costituzione;

3. l'articolo 63, comma 6, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, "Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità", autorizza la Regione ad affidare alla Società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonché la realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004, nonché sulla viabilità regionale poi come anche ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge regionale del 22 settembre 2017 n.32;

4. in conformità alle disposizioni normative sopra richiamate e ai sensi dell'autorizzazione di cui alla delibera della Giunta Regionale 5 ottobre 2007, n. 2375, l'Amministrazione regionale ha costituito la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. con atto n. rep. 98983, n. racc. 13553 del 25 ottobre 2007;

5. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è società di scopo che opera a favore della Regione, quale unico committente, in regime di *in house providing* e svolge attività strumentali alle funzioni della Regione stessa in materia di viabilità, tra cui la gestione e la manutenzione della rete stradale di interesse regionale e della rete stradale di interesse statale a gestione regionale, rispettivamente di cui agli allegati A e B del D. Lgs 111/2004, attività affidate alla società mediante consegna della rete a far data dal 01 gennaio 2008;

6. con la legge regionale del 12 dicembre 2014 n 26 (Riordino del Sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) la Regione Friuli Venezia Giulia ha acquisito le funzioni in materia di viabilità provinciale e delle attività connesse;

7. con le delibere 2297/2006, 3266/2007 e 2614/2015 "norme a favore del trasporto ciclistico" la Giunta Regionale ha individuato la "Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR)".

8. in data 26.08.2022 la Regione ha disposto, con Delibera di Giunta n. 1224, l'approvazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PREMOCI) in cui viene individuata la rete delle ciclovie regionali esistente e da realizzare.

Premesso in particolare che:

1. con legge regionale del 23 febbraio 2018 n. 8 "Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa" le cui finalità è quella di migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nell'ambito delle politiche per lo sviluppo della mobilità sostenibile e di una Rete per la Mobilità Lenta (ReMoL), si promuove la mobilità ciclistica urbana ed extraurbana e la realizzazione del Sistema della Ciclabilità Diffusa sul territorio regionale, denominata SiCiD;

2. l'art. 4 della legge regionale suddetta stabilisce che "la ReCIR è individuata dal Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7 ed è realizzata e gestita dalla Regione anche tramite Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. che potrà esercitare le funzioni delegate, previa convenzione, tramite le strutture degli Enti Regionali di Decentramento o dei Comuni interessati territorialmente";

3. la Regione, al fine di poter procedere con l'attività di programmazione e gestione della rete, con l'implementazione della stessa attraverso la realizzazione degli interventi finanziati e programmati, all'attuazione delle disposizioni della legge regionale del 23 febbraio 2018 n. 8 sopra richiamata, ha ritenuto necessario individuare una struttura stabile che affronti in maniera prioritaria la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete in gestione, e la progettazione e la realizzazione della viabilità ciclabile d'interesse regionale all'interno della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

4. la Regione con propria delibera 776/2018 con la quale è stato dato mandato a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. d'individuare formalmente, nell'ambito del personale assunto e nella propria articolazione organizzativa un ufficio dedicato e denominato "Nucleo Mobilità Ciclabile (NuMoC)" composto da un organico costituito da personale qualificato in ragione di una competenza specifica già maturata nelle pregresse esperienze lavorative che affronti in maniera sistematica la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di piste ciclabili in gestione, la progettazione e la realizzazione della viabilità ciclabile d'interesse regionale all'interno della società Friuli Venezia Giulia Strade;

5. con Provvedimento n. 16/18 di data 9 maggio 2018 l'Amministratore unico della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. istituisce il Nucleo suddetto assegnando al medesimo la manutenzione straordinaria e ordinaria degli itinerari ciclabili in Regione;

6. ai fini della riorganizzazione della proprietà della rete ciclabile esistente che costituisce la ReCIR, la Regione ha in corso l'attività di frazionamento della stessa per la definizione della proprietà, dello stato catastale e tavolare delle particelle sottese, per procedere con l'accatastamento e la intavolazione delle particelle al demanio stradale regionale;

7. la rete ReCIR, così come individuata nel PREMOCI, prevede n. 9 itinerari ciclabili denominati da FVG1 a FVG9 con relative diramazioni, che lì dove realizzati sono caratterizzati da tratti omogenei così definiti: area pedonale, corsia ciclabile su strada, percorso promiscuo ciclo-veicolare, pista ciclabile in sede propria, pista ciclopedonale promiscua, pista ciclopedonale su corsie separate, strada interdetta al traffico motorizzato, ZTL o corsia preferenziale per i mezzi pubblici. L'individuazione delle competenze di detti 9 itinerari ciclabili, limitatamente a quelli realizzati, sono individuati nella planimetria di inquadramento generale in scala 1:150.000 allegata alla presente convenzione (Allegato n.1 Tavola 00 Inquadramento Generale)

8. oggetto della presente convenzione sono quei tratti omogenei di detti n.9 itinerari ciclabili del PREMOCI di cui alla rete ReCIR attualmente realizzata che insistono in sede propria oppure in sede promiscua con i mezzi a motore su strade di competenza della Società FVGS (strade statali o regionali) così come rappresentati nelle n.25 planimetrie in scala 1:10.000 (Allegati da n.2 a n.26 Tavola da 01 a 25) e nelle tabelle (Allegati da n.27 a n.40) allegate alla presente Convenzione per costituirne parte integrante. Nelle nominate planimetrie, i tratti di competenza di FVGS sono evidenziati in colore azzurro e blu a seconda della sottostante suddivisione: in sede propria oppure in sede promiscua ai mezzi a motore, per distinguerli dai tratti di RECIR realizzati, ma di diversa competenza;

9. con delibera 18 ottobre 2019 n. 1781 la Regione:

- prende atto della necessità di dare standard di servizio omogenei alle ciclovie regionali lungo la loro estensione e per tutta la percorrenza ed incarica direttamente FVGS quale responsabile diretto del mantenimento e dello sviluppo dei n. 9 itinerari ciclabili della rete ReCIR realizzata e in sede propria della manutenzione ordinaria e straordinaria delle ciclovie regionali della ReCIR in sede propria o promiscua con i mezzi a motore, nonché delle tratte di piste ciclabili non

ricomprese nella ReCIR o comunque della rete ReCIR ma non ancora realizzata quale individuazione nei termini sopradetti;

- dispone che, nelle more della conclusione delle attività suddette, Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. abbia l'incarico di gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti della ReCIR. direttamente ovvero mediante gli enti locali interessanti previa stipula di convenzione;
- prevede, per la corretta gestione delle ciclovie, la possibilità che FVGS proceda a stipulare convenzioni, come da schema di convenzione all'uopo approvato, con Enti Locali o con le comunità interessate aventi ad oggetto il riparto delle attività di progettazione, realizzazione e adeguamento delle infrastrutture ciclabili e dei servizi ad esse funzionali tra FVG Strade S.p.A. medesima attraverso il NuMoC e il Comune o EDR dell'ente interessato

Vista:

1. la deliberazione del 12.03.2017 n. 409 con la quale la Giunta regionale ha stabilito le modalità di esercizio del controllo analogo della Regione Friuli Venezia Giulia sulle società in house interamente possedute e ha tra l'altro individuato l'allora denominata Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto quale struttura competente agli adempimenti concernenti il controllo analogo su Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

2. l'articolo 63, comma 7 bis, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), che recita: 1“L'Amministrazione regionale e' autorizzata a disciplinare con apposita convenzione le modalità di svolgimento delle attività di cui comma 6, già in capo alla società a decorrere dalla data di presa in carico delle opere di viabilità di interesse regionale, da stipularsi con la società medesima con efficacia a far data dall'1 gennaio 2012”.

Considerato che:

1. ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 3 con l'introduzione delle strade classificate F. BIS, gli itinerari ciclopedonali costituiscono parte della rete stradale e pertanto deve essere esteso anche alla ReCIR il disposto sopra richiamato dell'art. 63 della legge regionale del 20 agosto 2007 n. 23;

2. con stipula della Convenzione terif 3/P 28/01/2022 sono state disciplinate le competenze e le responsabilità della Regione e di FVGS per la manutenzione e l'aggiornamento del Catasto Strade regionale (ovvero della piattaforma WebGIS "Carto") comprensivo della rete stradale statale a gestione regionale, della rete stradale regionale, della rete regionale di interesse locale e delle rete ciclabile di interesse regionale ed è stata consegnata U.O. Patrimonio e Catasto strade di FVG Strade S.p.A., la strumentazione MMS per il rilievo e l'aggiornamento del Catasto Strade regionale;

3. che il dB della RE CIR, così come individuata nel 2018, è in corso di caricamento sulla piattaforma WebGIS "Carto" e che FVGS ha il compito di aggiornare e mantenere il Catasto delle Strade statali a gestione regionale, della rete stradale regionale, della rete regionale di interesse locale e della rete ciclabile di interesse regionale.

4. ai fini dell'esercizio dei compiti di direzione e coordinamento nonché di verifica e rispondenza agli indirizzi dati, nell'ambito del controllo analogo, di definire con apposita convenzione la regolazione dei rapporti tra Regione e Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con riferimento alle attività di gestione, manutenzione e vigilanza sulla rete ciclabile consegnate alla società medesima ai sensi dell'art. 35 della legge regionale del 12 dicembre 2014 n.26;

5. FVGS utilizza il prezzario regionale e può avvalersi anche dei prezzi e dei contratti della Centrale Unica di Committenza oltre che dei prezzi dei prezzari di altri Enti/Società partecipate qualora non presenti in essi;

6. ai fini dell'impegno e all'erogazione dei fondi annualmente destinati dal bilancio regionale alle attività di cui all'articolo 63, comma 6, della LR 23/2007, Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. predisponga un programma di interventi e di attività con riguardo all'anno di riferimento e con riguardo alla relativa stima dei costi riferiti all'elenco dei prezzi adottati;

7. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si è dotata di un sistema di controllo di gestione che permette di rendicontare periodicamente in termini economici la produzione di servizi e lavori per la manutenzione della rete stradale e ciclabile in uso ed in gestione;

8. la deliberazione n. 1303 del 9/9/2022 con la quale la Giunta regionale ha preso atto e condiviso i contenuti della bozza della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano la seguente convenzione:

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. in attuazione della legge regionale del 23 febbraio 2018 n.8 art. 4 per la gestione della ReCIR. attualmente realizzata. Quest'ultima viene identificata attraverso le planimetrie e le tabelle di cui alle premesse allegate alla presente Convenzione per costituirne parte integrante nelle quali, oltre alla rappresentazione dello sviluppo attuale della rete ReCIR, sono individuate le competenze di cui all'art. 2 e art. 3.

2. La Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. esercita i compiti ad essa attribuiti con la presente convenzione, direttamente ovvero tramite convenzione con altro soggetto delegato, oltre che sulla rete ciclabile di cui al comma precedente, anche sulle ciclovie di interesse regionale di nuova realizzazione in base ai programmi approvati dalla Giunta Regionale che interessino la rete ReCIR. individuata nel PREMOCI.

3. Sulle tratte di ReCIR nei tratti in sede propria (esclusi quelli all'interno di centri abitati con più di 10.000 abitanti) che sono di proprietà di altri enti pubblici, nelle more del corretto frazionamento e accatastamento delle particelle, la Società valuterà di concerto con il Servizio Infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile le modalità più idonee per lo svolgimento dei compiti attribuiti che saranno identificate e quantificate nel piano di gestione.

4. Le tratte di ReCIR. all'interno dei centri abitati con più di 10.000 abitanti saranno sempre di competenza del comune territorialmente competente ad eccezione di quanto già riportato nelle planimetrie allegate. Per queste ultime tuttavia la Società valuterà, anche in tempi diversi, di concerto con il Servizio Infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile, le modalità più idonee per lo svolgimento dei compiti attribuiti anche mediante il trasferimento di detti tratti al comune territorialmente competente.

5. Le attività di cui agli artt. 2 e 3 sono soggette alle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità di esercizio del controllo analogo sulle società in house, nonché sulla base delle norme legislative vigenti e delle procedure di settore applicabili.

Articolo 2

(Tratti in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.)

1. La Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., gestisce la piattaforma stradale che ospita le piste ciclabili per una larghezza trasversale tale da assicurare il suo sostentamento strutturale. Tale estensione laterale è individuata dalla minima tra quella derivante dal frazionamento catastale e, in linea generale, quella compresa tra uno dei seguenti elementi: ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, dal piede della scarpata se la sede è in rilevato, dal ciglio superiore della scarpata se la sede è in trincea, dal muro o rete di recinzione, da altri elementi chiaramente distintivi di separazione dell'infrastruttura ciclabile.
2. Nei tratti di competenza così come individuati negli allegati alla presente convenzione, la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., provvede in particolare a:
 - a) svolgere tutte le attività di carattere manutentorio, gestionale e di vigilanza in relazione alla succitata rete ciclabile che, a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, si concretizzano in:
 1. manutenzione dei tappeti d'usura;
 2. realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;
 3. realizzazione e manutenzione in efficienza dei parapetti ove collocati e loro adeguamento in corrispondenza delle opere d'arte;
 4. sfalcio delle aree verdi di pertinenza;
 5. mantenimento in efficienza delle scoline;
 6. manutenzione delle aree di pertinenza;
 7. ogni altra attività residua finalizzata a mantenere l'efficienza, la funzionalità e la sicurezza della rete ciclabile;
 - b) garantire la coerenza della segnaletica ReCIR e vigilare sulla continuità funzionale e la riconoscibilità dei diversi tratti in continuità con la Ciclovía regionale di appartenenza;
 - c) adottare ogni provvedimento ritenuto necessario ai fini della sicurezza dei fruitori della rete ciclabile;
 - d) esercitare i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previsti per gli enti proprietari di strade e per i concessionari;
 - e) svolgere sulla rete ciclabile suddetta i compiti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e di cui all'art. 23 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

- f) curare, in collaborazione con la struttura regionale competente, le attività connesse con il monitoraggio dei flussi di traffico, la gestione e l'aggiornamento del Sistema informativo stradale regionale e del Catasto regionale delle ciclabili.

Articolo 3

(Tratti non in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.)

1. Nei tratti che non sono di competenza della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., così come indicati ed evidenziati in colore arancione negli allegati di cui alla presente convenzione, il compito attribuito alla Società è limitato a garantire la coerenza della segnaletica di itinerario con lo scopo di mantenere la continuità funzionale e la riconoscibilità dei diversi tratti in continuità con la ciclovia regionale di appartenenza.

2. Per i tratti di cui al comma 1, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, stimolerà gli Enti proprietari affinché nell'ambito della propria vigilanza segnalino eventuali anomalie della segnaletica di cui sopra, alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per i provvedimenti di competenza.

Articolo 4

(Modalità di esecuzione)

1. Nei limiti dei fondi annualmente disponibili sul bilancio regionale per lo svolgimento dei compiti di manutenzione, gestione e vigilanza delle reti ciclabili di interesse regionale, la Società predispone annualmente il programma triennale a scorrimento degli interventi e delle attività elencate all'articolo 2, e quantifica il fabbisogno, in termini economici, per la realizzazione del programma medesimo. Il programma, entro 60 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società, viene trasmesso alla struttura regionale competente in materia di viabilità, ai fini della sua approvazione con DGR;

2. I costi preventivati degli interventi e delle attività previsti nel programma annuale di cui al comma precedente, devono essere riferibili al prezzario regionale o ai prezzi dei contratti della Centrale Unica di Committenza oltre che ai prezzi dei prezzari di altri Enti/Società partecipate qualora non presenti in essi

3. Nell'eventualità che si rendano necessarie modifiche sostanziali al programma approvato, in conseguenza del venir meno delle condizioni di attualità e fattibilità di interventi e attività previsti dal programma medesimo, la Società trasmette le relative proposte alla Regione ai fini dell'approvazione da parte del Direttore del Servizio.

4. Per lo svolgimento dei compiti di manutenzione, gestione e vigilanza delle reti ciclabili di interesse regionale di cui al precedente comma 1 la Società può provvedere anche per il tramite degli enti locali interessati previa stipula di apposita convenzione, la cui bozza, approvata con DGR 1781 del 18/10/2019 è allegata e parte integrante della presente convenzione.

Articolo 5

(Obblighi della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.)

1. Nell'ambito dell'espletamento delle attività disciplinate dalla presente convenzione, la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è tenuta:

- a) a conformarsi a principi di trasparenza, economicità, efficacia della spesa, rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, ed efficienza nella realizzazione degli interventi;
- b) a garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione delle infrastrutture oggetto della presente convenzione;
- c) a mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza, allineati e comparabili a quelli delle principali reti ciclabili nazionali ed europee;
- d) a rendicontare trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture lo stato di avanzamento delle attività oggetto del programma di cui all'articolo 4 comma 1.

2. La Società è altresì tenuta a:

- a) comunicare tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e delle attività di cui al programma previsto dall'articolo 4;
- b) segnalare gli interventi e le attività per i quali siano venute meno le condizioni di attualità e fattibilità, ai fini dell'eventuale riprogrammazione e rimodulazione degli stessi.

3. La Società, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, terrà sollevata la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività medesime.

4. Le attività e gli interventi oggetto della presente convenzione sono svolti secondo le regole e le procedure che disciplinano la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

5. La Società fornisce alla Regione dati e informazioni di cui è in possesso e, in particolare:

- a) fornisce tutti i dati necessari per l'implementazione del Sistema informativo stradale regionale e del Catasto regionale delle Strade;

- b) fornisce tutti i dati necessari per l'implementazione della rete di monitoraggio dei flussi di traffico;
- c) mette a disposizione della Regione eventuali banche dati e programmi informatici in uso alla Società stessa;
- d) mette a disposizione la documentazione in proprio possesso nell'ambito di verifiche che la Regione riterrà opportuno svolgere in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 6

(Risorse finanziarie)

1. La Regione, dopo l'approvazione del programma di cui all'art.4, provvede all'impegno dei fondi necessari ad assicurare copertura alle attività ed agli interventi di cui al programma medesimo.
2. La Società presenta annualmente alla struttura regionale competente in materia di viabilità una dettagliata relazione sulle attività e gli interventi svolti nel corso dell'anno di riferimento, nonché sulle relative spese sostenute, e la relativa fattura.
3. Accertata la regolarità della documentazione prodotta, la Regione, nel limite dei fondi impegnati sul bilancio regionale, eroga trimestralmente il corrispettivo delle spese sostenute nel corso dell'anno di riferimento, per gli interventi e le attività oggetto del programma.

Articolo 7

(Durata)

1. La presente convenzione, in quanto finalizzata a regolare i rapporti fra la Regione e la Società, è valida per tre anni dalla data della sottoscrizione, fatte salve eventuali modifiche derivanti dalla partecipazione alla Società di altri soci ovvero dall'entrata in vigore di nuove normative in materia. Se entro i 120 (centoventi) giorni antecedenti alla scadenza del termine nessuna delle due parti manifesta la volontà di recesso o di modifica della presente convenzione, la stessa si intende rinnovata automaticamente per ulteriori tre anni.

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Direttore del Servizio Infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile

Per la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Il Presidente